

TAR Genova 30/04/1997 n. 185

legge 109/94 Articoli 16 - Codici 16.4, 16.5

In sede di espropriazione di opera pubblica, con implicita dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera stessa, l'Amministrazione deve indicare i termini di inizio ed ultimazione della procedura espropriativa e dei lavori. La deroga alle garanzie partecipative dei privati ai procedimenti urbanistici ed espropriativi di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978 n. 1, in caso di realizzazione di opere pubbliche, presuppone l'approvazione di un progetto immediatamente esecutivo, senza il quale il fine acceleratorio non sarebbe conseguito. Ai fini dell'applicazione del regime acceleratorio di cui alla legge 3 gennaio 1978 n. 1, è necessaria l'approvazione di un progetto esecutivo, anche se ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. l'attività di progettazione si articola su tre livelli di successive definizioni tecniche - preliminare, definitiva ed esecutiva - che individuano e rendono certi i tempi e i costi di realizzazione dell'opera.